

Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – IMG/Commissione**(Causa T-645/19)**

(2019/C 399/101)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

— annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2019 che stabilisce le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 31 gennaio 2019 nelle cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P, IMG/Commissione (EU:C:2019:78);

— condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, sulla violazione dell'autorità di cosa giudicata della sentenza del 31 gennaio 2019, International management Group/Commissione (C-183/17 P e C-184/17 P, EU:C:2019:78), sulla violazione della regolamentazione finanziaria del 2012 e sulla violazione dei principi di attribuzione di competenza e di certezza del diritto.

Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Brands Up/EUIPO (Credit24)**(Causa T-651/19)**

(2019/C 399/102)

*Lingua processuale: il finlandese***Parti***Ricorrente:* Brands Up (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Welin, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* domanda di registrazione di un marchio figurativo (Credit24) come marchio dell'Unione – Domanda di registrazione n. 17 941 316

Decisione impugnata: decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO del 16/07/2019 nel procedimento R 465/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- registrare il marchio controverso;
- disporre la cancellazione della parola «kyseenalainen» («incerto») a pagina 1 della decisione dell'esaminatore dell'EUIPO del 20 dicembre 2018;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Violazione dei principi della parità di trattamento e dell'uniformità della giurisprudenza

Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Elevation Engenharia/Commissione

(Causa T-652/19)

(2019/C 399/103)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevation - Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e annullare in toto la decisione;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.